

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione di C.C. n...del.....

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Finalità e obiettivi della gestione
- Art. 4 - Competenze del Comune
- Art. 5 - Definizioni
- Art. 6 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare
- Art. 7 - Modi di compostare
- Art. 8 - Modalità di adesione
- Art. 9 - Attività vietate
- Art.10 - Attività di controllo
- Art.11 - Ordinanze contingibili e urgenti
- Art.12 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art.13 - Pubblicità del Regolamento
- Art.14 - Campagne di sensibilizzazione e informazione
- Art.15 - Entrata in vigore
- Art.16 - Schema di domanda

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio domestico al fine di garantire la separazioni delle frazioni compostabili e l'utilizzo da parte dei privati cittadini di compost.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) pane e pasta;
- d) residui vegetali in genere;
- e) i fondi di caffè ed i filtri di the;
- f) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- g) i fiori recisi;
- h) le foglie e gli sfalci d'erba;

Art. 2 Campo di applicazione

Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 3 Finalità e obiettivi della gestione

Il servizio di compostaggio domestico dovrà essere gestito con gli obiettivi di ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare quella della frazione organica recuperabile. Il vantaggio principale è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto biodegradabile.

Non possono aderire al compostaggio domestico:

- a) le utenze non domestiche;
- b) le utenze domestiche che non dispongono di una sufficiente ed idonea area di scoperto di proprietà privata (minimo 40 mq);

Art. 4 Competenze del Comune

Il Comune provvede a:

- a) definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di compostaggio domiciliare;
- b) determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;

- c) stabilire numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
- d) promuovere l'innovazione tecnologica del servizio, l'attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
- e) stabilire e riconoscere, all'utente che aderisce alla pratica del compostaggio domestico, una riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (o della tariffa di igiene urbana).

Art. 5 Definizioni

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:

- **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (comma 1 lett. e);
- **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'Allegato 2 del D.Lgs. 29 Aprile 2010, n. 75 e s.m.i. (comma 1 lett. ee del D.Lgs. 152/06);

Ai sensi dell'art. 218 c. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si adotta la seguente definizione:

- **riciclaggio organico**: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.

Art. 6 Modalità di trattamento degli scarti da compostare

Il compostaggio domestico dovrà essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente e in modo da non arrecare danno all'ambiente, disagio al vicinato, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro inconveniente per le altre utenze.

E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo.

E' consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare. Se non fosse possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo, che per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva, troppa ramaglia o segatura di legno, il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Art. 7 Modi di compostare

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari.

Oltre all'impiego della compostiera, se si possiede spazio sufficiente, il compostaggio potrà essere realizzato con l'utilizzo di metodologie quali cumulo, concimaia, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno. Importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole. Può essere anche realizzato in una buca, ma in questo caso va assicurato un buon drenaggio delle acque.

E' obbligatorio mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Art. 8 Modalità di adesione

Per aderire al compostaggio domestico l'utente dovrà presentare apposita richiesta, come da articolo 16, nella quale autocertifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio.

Art. 9 Attività vietate

- è vietato da parte dell'utente miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- è vietato immettere nei contenitori dei rifiuti compostabili rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- è vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore;
- è vietato danneggiare i contenitori, impiegarli per usi impropri e trasportarli in luoghi diversi da quelli previsti;
- è vietata la combustione dei rifiuti;
- è vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- è vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:
carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile e in generale tutti i rifiuti oggetto della raccolta differenziata, attivata secondo le modalità indicate dal Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;
- scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, che nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio;
- qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 10 Attività di controllo

Controlli e monitoraggio

Il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale, sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e

controlli atti a verificare il corretto svolgimento della pratica e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli potranno essere effettuati dal personale comunale in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità.

Uso improprio e non conforme

La procedura impropria o qualsiasi altra non conformità comporta il recupero della riduzione accordata maggiorata dagli interessi legali e delle eventuali spese.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981 e ss.mm.ii.

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 11 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 12 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e le relative norme di attuazione, la normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 13 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma della L. 241/90 e ss.mm.ii., sarà a disposizione presso l'A.C., che provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 14 Campagne di sensibilizzazione e informazione

Il Comune di Zelo Buon Persico cura, per proprio conto o in coordinamento con altri Enti, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Inoltre, saranno fornite indicazioni sui materiali compostabili da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle tempistiche del processo di riciclaggio organico,

sul corretto impiego del compost prodotto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

Art. 16 Schema di domanda

La domanda di adesione, da parte dell'utente, alla pratica del compostaggio domestico ricalca il seguente schema:

Zelo Buon Persico, _____

Prot.

Spett.le
Comune di Zelo Buon Persico
Via Dante, 7
26839 Zelo Buon Persico (LO)

Ufficio Ambiente e Territorio
Ufficio Tributi

OGGETTO: domanda di riduzione della tassa rifiuti/tariffa per chi effettua la pratica del compostaggio domestico.

Il sottoscritto/a.....
nato/ail.....
residente a Zelo Buon Persico (LO) in.....n.....
numero telefonico.....codice fiscale.....
regolarmente iscritto/a al ruolo per il pagamento della tassa rifiuti/tariffa, in qualità di
intestatario/a dell'utenza

CHIEDE

per l'anno _____

la riduzione della tassa rifiuti/tariffa a partire dal 01 Gennaio secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale di gestione del compostaggio domestico approvato con Deliberazione di C.C. n....del.....

DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare è composto da n..... componenti;
- di essere proprietario o conduttore di una superficie adibita a orto o verde privato pari a mq.....(minimo mq 40);
- che per l'anno _____ intende effettuare in modo continuativo il compostaggio utilizzando la frazione organica (scarti vegetali e di cucina) prodotti in ambito domestico;
- che intende effettuare tale pratica mediante il metodo seguente:
 - o compostiera
 - o concimaia o compost in buca
 - o cumulo

- di impegnarsi ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate;
- di impegnarsi a consentire l'effettuazione dei previsti controlli da parte dell'Amministrazione Comunale al fine di accertare l'effettiva produzione ed utilizzazione del composte e che, qualora venga accertato che il compostaggio non sia perfettamente eseguito, la riduzione accordata verrà recuperata maggiorata dagli interessi legali e delle eventuali spese;
- di essere consapevole che la riduzione della tassa rifiuti/tariffa potrà solo essere conseguente alla effettiva pratica del compostaggio e pertanto si impegna a comunicare tempestivamente la cessazione della pratica di tale attività;
- di conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme relative al compostaggio domestico ed in particolare evitare l'insorgenza di fenomeni di fermentazioni e putrefazioni che genererebbero sostanze maleodoranti;
- di essere edotto che la riduzione è concessa su richiesta dell'utente da presentare annualmente entro il 20 gennaio dell'anno sottoposto a tassazione e che la mancata presentazione della domanda di riduzione entro il suddetto termine comporta l'addebito dell'importo totale per l'intero anno;

In fede

.....
(luogo e data)

.....
(firma del richiedente)

(da sottoscrivere allegando alla presente copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità)

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2006 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi.

In fede

.....
(luogo e data)

.....
(firma del richiedente)